

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 191 del 01/04/2026 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026-2028;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario assunta, con i poteri della Giunta comunale n. 5 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Premesso che:

- la funzione tutelare è prevista dal titolo X del Codice Civile, art. 343 e seguenti, e in particolare dall'art.354 che disciplina la Tutela Pubblica;
- i soggetti destinatari dell'esercizio della tutela pubblica possono essere minori o adulti che si trovino in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento;
- la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;
- l'esercizio della tutela, così come previsto dall'art. 357 c.c. e ss., si concretizza nella cura della persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili e consiste in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché all'amministrazione dei suoi beni;
- malgrado la normativa privilegi i familiari quali Tutori e Amministratori di Sostegno, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare un soggetto che possa ricoprire tale ruolo, ciò comportando un allungamento dei tempi di individuazione e nomina, a discapito degli interessi delle persone fragili;

- l'art. 344, co. 2 del Codice Civile dispone che *“il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni”* e che pertanto, nell'ipotesi in cui, nell'ambito parentale, non vi siano figure idonee a svolgere i compiti previsti, la tutela può essere affidata con decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie al Sindaco ovvero all'Assessore alle Politiche Sociali;
- ai sensi degli artt. 408, 404, 348 ne 424 c.c., il Giudice Tutelare provvede, nei casi previsti dalla legge, alla nomina dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore scegliendo il soggetto più idoneo nell'interesse della persone fragili da proteggere ed, in mancanza di soggetti idonei, il Giudice Tutelare può conferire tali incarichi anche al Sindaco quale rappresentante dell'Ente locale;

Considerato che:

- il numero delle persone che necessitano di protezione giuridica risulta in costante aumento e l'esercizio diretto delle funzioni di amministratore di sostegno/tutore/curatore da parte del Sindaco risulta difficilmente compatibile con i compiti istituzionali propri della carica;
- si rende necessario individuare strumenti organizzativi idonei a supportare l'Ente nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'Autorità giudiziaria;

Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di una short list di soggetti volontari disponibili ad assumere direttamente tali incarichi, sia su deferimento diretto da parte dell'Autorità Giudiziaria sia su delega del Sindaco e, mediante il ricorso a tale elenco, l'Amministrazione Comunale potrà proporre all'Autorità Giudiziaria i nominativi dei soggetti ritenuti idonei all'assunzione dell'incarico, direttamente ovvero su delega del Sindaco;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 44 del 29/04/2026 con la quale si approvavano le linee di indirizzo per l'istituzione di una short list comunale di soggetti volontari disponibili a svolgere le funzioni di Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore, demandando al Dirigente del Settore Affari Istituzionali i relativi adempimenti conseguenziali e la definizione dei requisiti di ammissione, delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di formazione e gestione della short list;

Dato atto che, come stabilito con la citata delibera di Giunta n. 44/2026:

- gli incarichi di Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore vengono conferiti dal Sindaco;
- nei soli casi in cui il Giudice Tutelare non disponga alcuna indennità, viene riconosciuto un rimborso spese pari ad € 500,00;
- è esclusa la cumulabilità tra il rimborso spese riconosciuto dal Comune e l'eventuale indennità disposta dall'Autorità Giudiziaria;

Ritenuto necessario, per i motivi esposti, dover approvare un avviso pubblico per l'istituzione di una short list comunale di soggetti volontari disponibili a svolgere le

funzioni di Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore al fine di garantire adeguata assistenza ai tutelati/amministrati;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto e che ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs267/2000 ne attesta la regolarità e la correttezza.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. emanare un Avviso Pubblico per il reclutamento di soggetti volontari disponibili a fornire attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, con l'obiettivo di definire un elenco di volontari in possesso delle necessarie competenze tecniche e predisposti a svolgere le funzioni di cui all'art. 343 e seguenti del Codice Civile;
2. approvare l'Avviso Pubblico per l'istituzione dei soggetti volontari a cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore, allegato alla presente quale parte integrante;
3. dare atto che gli incarichi di Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore vengono conferiti dal Sindaco;
4. di riconoscere un rimborso spese pari ad € 500,00 nei soli casi in cui il Giudice Tutelare non disponga alcuna indennità, escludendo pertanto la cumulabilità tra il rimborso spese riconosciuto dal Comune e l'eventuale indennità disposta dall'Autorità Giudiziaria;
5. rimandare a successivi atti, l'impegno della spesa per la copertura finanziaria delle attività necessarie e funzionali all'esercizio della tutela e dell'amministrazione di sostegno, compresi i rimborsi spese previsti dalle Linee di Indirizzo approvate con delibera di Giunta comunale n. 44 del 29/04/2026;
6. provvedere alla diffusione dell'Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio;
7. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, I comma Dlgs. 267/00;
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre

2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio